

## CONVENZIONE QUADRO

TRA

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA** (di seguito anche “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: [protocollo@pec.unige.it](mailto:protocollo@pec.unige.it) rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino nato a Savona il 28/02/1972 autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2022

E

**CAPITANERIA DI PORTO - DIREZIONE MARITTIMA DI GENOVA**, (di seguito anche “Direzione” Codice fiscale 80034490104, con sede in Genova, Via Magazzini Generali 4, 16126, pec: [dm.genova@pec.mit.gov.it](mailto:dm.genova@pec.mit.gov.it), rappresentata dal Direttore Marittimo della Liguria e Comandante del porto di Genova, Ammiraglio Ispettore (CP) Pil. Sergio Liardo, nato a Aci Castello (CT) il 19/10/1961

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”

### PREMESSO CHE:

a) L'Università ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca nonché le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio e intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l'interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e

distribuzione della conoscenza.

b) L'Università, attraverso le sue strutture e nell'ambito delle sue finalità, promuove la ricerca, la formazione e il trasferimento di tecnologie e di risultati in settori disciplinari che nel mare trovano il proprio campo di indagine e che formano competenze fortemente specialistiche, multidisciplinari e trasversali.

In particolare, l'Università conduce, attraverso progetti collaborativi nazionali ed internazionali, attività nel campo della protezione e valorizzazione delle risorse naturali e della sicurezza del territorio, del monitoraggio e della gestione dei rischi nelle aree di terra e di mare, ivi compresi i settori legati alla gestione delle emergenze e della sicurezza dei trasporti e della navigazione.

c) L'Università le cui attività di ricerca e formazione poggiano, tra gli altri, sui settori delle scienze e tecnologie informatiche, bioingegneria, robotica e ingegneria eroga borse di studio per le attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico e svolge attività didattica per il conferimento di titoli di laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca. Può inoltre organizzare corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale con rilascio dei relativi attestati di frequenza e, ove previsto, di verifica finale delle competenze nonché corsi per master universitari di primo e di secondo livello, con rilascio dei relativi diplomi, secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia.

d) L'Università, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la

conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, promuove tirocini presso datori di lavoro pubblici e privati, secondo quanto stabilito dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 – Norme in materia di promozione dell'occupazione - e relativo regolamento di attuazione, di cui al DM 25 marzo 1998, n. 142, nonché dalla disciplina di Regione Liguria in materia di tirocini formativi e di orientamento;

e) la Capitaneria di porto – Direzione marittima di Genova ha competenza a svolgere, tra le altre, le seguenti attività istituzionali:

- la ricerca e il soccorso in mare;
- la sicurezza della navigazione, con controlli ispettivi sistematici sul naviglio mercantile nazionale (Flag state Control) e su quello estero che scali i porti nazionali (Port State Control);
- la protezione dell'ambiente marino, in rapporto di dipendenza funzionale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- l'attività di polizia, di regolazione amministrativa e di verifica del corretto utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle attività ivi svolte;
- il controllo sulla pesca marittima, in rapporto di dipendenza funzionale con il Ministero per le politiche agricole e forestali, e di porto nautico;
- l'amministrazione periferica delle funzioni statali in materia di formazione del personale marittimo, di iscrizione del naviglio mercantile e da pesca, di diporto nautico, di contenzioso per i reati marittimi depenalizzati;

- la polizia marittima per quanto attiene alla disciplina della navigazione marittima e alla regolamentazione di eventi che si svolgono negli spazi marittimi soggetti alla sovranità nazionale;
- il monitoraggio del traffico marittimo (in particolare attraverso il sistema integrato VTS), la manovra delle navi e la sicurezza nei porti, le indagini e le inchieste sui sinistri marittimi e sulla sicurezza delle attività lavorative nei porti e a bordo di navi, i collaudi e le ispezioni periodiche ai depositi costieri e agli altri impianti pericolosi;
- le funzioni di autorità portuale, ove non sia istituita una Autorità di Sistema Portuale.

f) Con il presente Accordo le Parti intendono collaborare in materia di monitoraggio di infrastrutture, trasporti, porti e logistica, attraverso:

- la promozione e lo svolgimento di attività di studio, progettazione, ricerca e assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione, e formazione nelle materie di interesse della presente convenzione, anche in collaborazione con altri soggetti ed enti pubblici e/o privati, nonché di iniziative volte alla diffusione della cultura della sicurezza marittima, quali ad esempio seminari, convegni e networking con istituzioni, enti di formazione e istruzione e comunità scientifica su scala nazionale ed internazionale.
- la progettazione e realizzazione delle iniziative sotto elencate:
  - scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie di reciproco interesse;
  - predisposizione e attuazione di progetti congiunti di ricerca e

cooperazione scientifica in tutti i campi in cui si riconosca, da parte dei contraenti, un interesse comune;

- predisposizione e attuazione di progetti di formazione universitaria e post-universitaria, di alta formazione e di formazione continua, nelle aree di comune interesse ivi comprese le iniziative formative in tema di gestione delle emergenze e il relativo aggiornamento professionale, anche nell'ambito di progetti già in corso;
- forme di collaborazione da concretizzarsi nella proposta, da parte dell'Università e delle strutture in cui essa si articola, di progetti di norme tecniche di interesse del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, nonché Direzione Marittima di Genova.

**TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA  
QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 – Premesse**

1. Le premesse al presente accordo quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

**Articolo 2 – Oggetto**

1. Le parti intendono avviare una collaborazione nel rispetto delle rispettive competenze e finalità istituzionali, al fine di operare in modo coordinato e mediante azioni sinergiche, per l'impiego ottimale delle risorse della Pubblica Amministrazione, in materia di trasporto marittimo, infrastrutture, porti, logistica, sicurezza marittima e portuale e sistemi di monitoraggio e gestione attinenti alla sicurezza marittima

con finalità didattiche e di ricerca su sistemi e modelli per la gestione sostenibile del trasporto di merci pericolose nello specchio acqueo del Mar Mediterraneo oltre all'adozione di strumenti innovativi di formazione e di monitoraggio e controllo del traffico navale, mediante l'ausilio di tecnologie informatiche, modellistiche e telematiche;

2. Le iniziative e le attività svolte riguarderanno, nel rispetto della normativa vigente, le seguenti aree:

➤ Area della formazione

Ove, in particolare, potrà risultare di interesse attuare:

- lo svolgimento di tesi;
- lo svolgimento di periodi di formazione di studenti dell'Università di Genova e allievi dei Corsi di Dottorato di Ricerca;
- lo svolgimento di studi e di ricerche a completamento di attività didattiche;
- lo svolgimento di attività didattiche (supporto ai corsi ufficiali, corsi a contratto, corsi integrativi, ecc.);
- l'organizzazione di incontri - seminari etc. per approfondire temi specifici;
- l'organizzazione di attività formative o di riqualificazione aziendale con docenza universitaria;
- la preparazione di materiale didattico (testi, video, CD-ROM etc.)
- l'utilizzo di piattaforme di progetto.

➤ Area della ricerca scientifica

Ove, in particolare, potrà risultare di interesse attuare:

- la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali, di comune interesse;
- l'attivazione di programmi di ricerca su tecnologie e metodologie innovative nel settore dell'Ingegneria dei Sistemi, dell'Informatica e Information & Communication Technology applicati alla logistica ed ai flussi marittimi;
- la definizione di protocolli e standard comuni per il monitoraggio dei flussi marittimi;
- l'organizzazione di convegni su tematiche di comune interesse;
- la predisposizione ed erogazione di borse di studio su trasporto e sicurezza marittima.

➤ Area dei servizi

Ove, in particolare, potrà risultare di interesse attuare:

- studio e attuazione di soluzioni logistiche per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi e delle infrastrutture di monitoraggio dei flussi marittimi nello specchio acqueo di competenza della Direzione con particolare attenzione al trasporto di merci pericolose.

### **Articolo 3 – Comitato di Coordinamento**

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento composto da n. 2 membri designati dall'Università e da n. 2 membri designati da Capitaneria di Porto, con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

2. In sede di prima attuazione, i membri del Comitato sono:

- per l'Università: il Prof. Enrico Musso del Dipartimento di economia – DIEC e il Prof. Roberto Sacile del Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi – DIBRIS.

- per la Capitaneria di porto - Direzione Marittima di Genova: il Capitano di Vascello (CP) Leonardo DERI – Capo Ufficio Direzione Marittima.

3. Eventuali variazioni nelle designazioni dovranno essere comunicate per iscritto via PEC alle altre parti.

#### **Articolo 4 – Accordi attuativi**

1. La collaborazione tra Università e Direzione, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi attuativi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.

#### **Articolo 5 – Oneri economici**

1. La presente Convenzione quadro non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali



mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'Art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

### **Articolo 6 – Durata**

1. La presente Convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. È fatta salva l'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente convenzione.

3. Al termine della convenzione, le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di proroga, a questa si aggiunge un programma su futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

### **Art. 7 - Recesso o scioglimento**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire

e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

### **Articolo 8 – Sicurezza**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il datore di lavoro di Direzione assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso la Direzione.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di Direzione ospitato nei locali dell'Ateneo.

3. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all'art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sa-

ranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

### **Articolo 9 – Coperture assicurative**

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione quadro presso i locali e/o gli spazi di Capitaneria di Porto/Direzione sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. La Direzione garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

### **Articolo 10 – Risultati dell'attività e proprietà intellettuale**

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti delle Parti coinvolte nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente convenzione, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso

l'esterno: in particolare, attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione delle convenzioni attuative di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda l'attribuzione del diritto di proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

#### **Articolo 11 – Riservatezza**

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno conoscenze di carattere riservato acquisite a seguito ed in relazione alle attività oggetto del presente accordo quadro.

#### **Articolo 12 – Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione quadro e agli Accordi Attuativi di cui all'Art.4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati

personali) e s.m.i..

### **Art. 13 - Incompatibilità**

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

### **Articolo 14 – Registrazione**

1. Il presente Atto si compone di n. 14 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà alla Direzione il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Federico Delfino

Capitaneria di Porto - Direzione Marittima di Genova

Il Direttore Marittimo della Liguria e Comandante del porto di Genova

Ammiraglio Ispettore (CP) Pil. Sergio Liardo